Cassazione civile sez. I, 25/04/2026, n. 11164

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere Rel.

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

Dott. FLAMINI Martina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16988/2025

proposto da:

Wi.Do., rappresentato e difeso dall'avv.to Valentina Nanula, per procura speciale in atti;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t; PREFETTURA E QUESTURA DI MILANO, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;

intimati

avverso la sentenza n. 376/2025 emessa dal giudice di Pace di Milano, pubblicata il 21/01/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'1/04/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con sentenza depositata il 21.1.2025 il giudice di pace di Milano rigettava l'opposizione proposta da Wi.Do. avverso il provvedimento d'espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso e notificato dal Prefetto di Milano il 17/02/2023, osservando che: come risultava dalla costituzione della Questura e dal ricorso, in data 17/02/23, lo straniero era stato accompagnato all'ufficio-immigrazione per la sua identificazione e per l'adozione dei necessari provvedimenti, attesa la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, ed invitato a compilare ed a sottoscrivere il foglio-notizie, dichiarando (ma rifiutando di sottoscrivere) di essere privo di documenti, di preferire la lingua inglese per le notifiche, di non comprendere né di parlare l'italiano, di essere entrato in Italia il 18/10/2022 attraverso la frontiera del Brennero a bordo di un'auto per cercare lavoro e, poiché lo stesso era risultato irregolarmente presente in Italia, era stato emesso il decreto di espulsione ed il Questore gli aveva ordinato di lasciare l'Italia entro sette giorni come previsto dall'art. 14 c.5 bis del

D.Lgs. 286/98; nella costituzione della stessa Questura, si evidenziava che "non risulta che il cittadino straniero abbia formalizzato istanza di protezione internazionale"; il decreto di espulsione era stato sufficientemente ed adeguatamente motivato in quanto esplicitava le dovute causali che ne avevano comportato l'adozione, e cioè il fatto contestato e l'enunciazione della norma infranta, e che lo stesso era stato emesso nel pieno rispetto dell'art. 7 c. 4 della Direttiva CE 2008/115; tale decreto, inoltre, benché redatto in forma sintetica, pur tuttavia conteneva tutti gli elementi sostanziali per una corretta ed esaustiva motivazione essendo agevole dal suo contenuto l'esatta individuazione di quanto in concreto addebitato alla straniera, non potendosi così configurare una lesione a diritti costituzionalmente garantiti, in primis il diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, affidandosi a due motivi. L'Avvocatura Generale dello Stato, non costituitasi, ha depositato memoria chiedendo di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., degli artt. 1 e 2 D.Lgs. 142/2015 e dell'art. 7 D.Lgs. 25/08, per non aver il giudice di pace tenuto conto dell'inespellibilità del cittadino straniero in ragione della manifestazione della volontà di avanzare domanda di riconoscimento della protezione internazionale, precedente all'adozione del decreto di espulsione opposto, avendo prodotto pec del 10.02.2023, trasmessa a mezzo dell'associazione Naga ODV, con la quale aveva comunicato alla Questura di Milano, territorialmente competente a ricevere la sua domanda, l'intenzione di avvalersi della procedura di asilo.

Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., dell'art. 13, co. 2, lett. a), D.Lgs. 286/98 e dell'art. 3 del D.Lgs. n.25/2008, per non aver il giudice di pace ritenuto illegittimo il rifiuto della Questura di Milano di ricevere la domanda di riconoscimento della protezione internazionale del ricorrente.

Al riguardo, quest'ultimo assume che dalla documentazione versata in atti dalla stessa Questura di Milano, si evinceva invero chiaramente che, a seguito della manifestazione della volontà di avvalersi della procedura di asilo, il ricorrente era stato ricevuto dalla sezione-rifugiati dell'Ufficio-immigrazione la quale, a fronte delle risposte dal medesimo fornite, ritenendole inadeguate e/o insufficienti ai fini del riconoscimento in suo favore di una forma di protezione, decideva di non procedere con le formalità di cui all'art. 26 D.Lgs., 25/08.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di espulsione amministrativa, fino a quando non è validamente notificato il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, ex art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 25 del 2008, non decorre il termine per proporre ricorso contro la medesima decisione e il cittadino straniero conserva il diritto a rimanere nel territorio dello Stato, con la conseguenza che non può essere legittimamente adottato nei suoi confronti il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera (Cass., n. 23999/2025; n. 16581/2025).

Nel caso concreto, il giudice di pace ha omesso di decidere sulla questione della manifestata volontà dell'istante di presentare la domanda di protezione internazionale, nel senso che ha ritenuto legittima l'espulsione senza tener conto di tale volontà cui non ha fatto seguito la trasmissione dell'istanza al Questore.

Infatti, il ricorrente ha dimostrato di aver trasmesso con pec l'atto di manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale. Al riguardo, va richiamato l'orientamento- cui s'intende dare continuità- a tenore del quale, anche se l'istanza è inoltrata a mezzo di pec, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da ogni forma di respingimento e di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate" (Cass., Sez. 1, sentenza n. 9597 del 10/04/2023; Cass., Sez. 1, sentenza n. 21910 del 09/10/2020).

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice di pace, per il riesame della suddetta questione di diritto, anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile dell'1 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 aprile 2026.